

Rifiuti: mancano le norme sull'end of waste. La Lombardia salva le autorizzazioni vigenti

Riciclo, missione impossibile

Dieci attività bloccate, con ricadute per 2 mld € all'anno

DI SILVANA SATURNO

Il rispetto dell'ambiente passa anche e soprattutto dalla riduzione e dal recupero dei rifiuti: la cosiddetta «economia circolare», che in questo momento, però, in Italia è più una buona intenzione, che una realtà disciplinata da regole chiare. La mancanza di una serie di norme, infatti, sta producendo il blocco di almeno 10 attività di riciclo, con danni alle imprese del settore per 2 miliardi di euro all'anno: dai pneumatici fuori uso, ai rifiuti da spazzamento stradale, dagli oli e grassi vegetali usati, ai rifiuti elettrici ed elettronici, per citarne alcune. L'allarme arriva da Fise Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali e bonifiche. La fonte dei problemi, come accennato, è un quadro normativo lacunoso che rende difficile il cosiddetto «end of waste» (in sigla «Eow») termine tecnico che significa letteralmente «cessazione della qualifica di rifiuto» e che descrive, appunto, il processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale il rifiuto stesso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto, ritornando sul mercato.

L'incompletezza delle norme, che hanno la loro matrice nel «Codice ambientale» del 2006 (dlgs n. 152, art. 184-ter), si sta riflettendo sul sistema delle autorizzazioni locali, indispensabili alle imprese del settore per operare nel rispetto della legge.

Non a caso, per «salvare» circa 120 autorizzazioni a rischio nella provincia di Brescia, la settimana scorsa la regione Lombardia è intervenuta con una circolare interpretativa ad hoc (prot. T1.2019.0030555 del 23 settembre) per dichiarare l'efficacia dei titoli autorizzativi vigenti e non stralciare le operazioni di recupero già autorizzate. Questo, nelle more di una diversa presa di posizione del mini-

stero dell'ambiente al quale il documento è stato trasmesso.

Il capo del minambiente, Sergio Costa, peraltro, giovedì ha annunciato che una norma in materia di end of waste dovrebbe essere contenuta nel «dl clima» che potrebbe arrivare in consiglio dei ministri il 3 ottobre. Fatto sta che l'ultima bozza del dl datata 25 settembre conteneva un art. 9 in materia di «end of waste» in bianco.

«La transizione all'economia circolare non si può fare senza le imprese del riciclo», spiega Elisabetta Perrotta, direttore Fise Assoambiente, «ma le imprese del riciclo hanno bisogno di essere autorizzate a far cessare la qualifica di rifiuto (end of waste - Eow) in modo che, dopo il trattamento, restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato».

Ma andiamo per ordine per comprendere meglio la vicenda.

End of waste in cerca di regole. La norma di riferimento sull'end of waste, processo preliminare indispensabile al recupero dei rifiuti, è l'art. 184-ter del Codice ambientale che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per quei rifiuti sottoposti a recupero che soddisfano «criteri specifici» adottati dal legislatore nel rispetto di alcune condizioni generali:

- le sostanze e gli oggetti ottenuti dal recupero sono comunemente utilizzati per scopi specifici;
- hanno un mercato o una domanda di riferimento;
- soddisfano requisiti tecnici e standard di prodotto;
- il loro utilizzo non ha effetti negativi su ambiente o salute.

I criteri specifici da soddisfare, secondo l'articolo 184-ter, sono stabiliti dall'Unione europea o, in mancanza, dal ministero dell'ambiente tramite decreti emanati per specifiche tipologie di rifiuto.

In 13 anni di vita del Codice ambientale, le categorie di rifiuto disciplinate con «criteri specifici» Eow sono state solo nove: quat-

tro a cura dell'Unione europea (fertilizzanti, rottami in rame, vetro, ferro-acciaio-alluminio) e cinque con norme nazionali, articoli di legge o decreti ministeriali (assorbenti per la persona o «Pap», conglomerato bituminoso, materie da rifiuti inerti, combustibili solidi secondari o «Css», materiali di dragaggio).

Fino agli inizi del 2018, alla carenza normativa sull'Eow avevano sopperito le regioni e gli enti locali, con provvedimenti propri, emanati volta per volta. Con nota del 1° luglio 2016 (n. 10045) lo stesso ministero dell'ambiente aveva confermato alle regioni e agli enti la facoltà di definire, in assenza di regolamenti Ue o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni.

Verso regioni ed enti ha sollevato il cartellino rosso il Consiglio di stato, con sentenza n. 1229/2018: con tale pronuncia, i giudici amministrativi hanno negato che, in mancanza di regole Ue o ministeriali, regioni ed enti possano intervenire, caso per caso, con propri criteri e provvedimenti; ciò ha creato un vero e proprio vuoto normativo e un rischio di blocco delle attività in assenza di regole per determinate categorie di rifiuto.

Per «limitare i danni», ma probabilmente senza riuscire nell'intento, è arrivata la scorsa estate la legge «sblocca cantieri» (n. 55/2019) con una norma sull'end of waste: nella stessa si prevede, nelle more dell'adozione di uno o più decreti recanti criteri per l'Eow per specifiche tipologie di rifiuti, la possibilità di autorizzare impianti sulla base di criteri indicati in vecchi decreti sul recupero semplificato dei rifiuti (dm 5 febbraio 1998 e successivi): il che consente di estendere a diverse categorie



Peso:92%

il recupero (si veda *ItaliaOggi Sette* del 17 giugno scorso) ma, ha lanciato l'allarme Fise Assambiente, lascia fuori numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati (si veda tabella).

Senza i decreti necessari, dunque, la Sblocacantieri non risolve nulla, anzi.

D'altro canto, il fai-da-te regionale (circolare e precedente decreto dirigenziale della Lombardia e determinazione del Lazio sul biometano) mette semplicemente un tampone (con efficacia locale) a una situazione del riciclo e del recupero che rischia di diventare emergenziale, in barba a tutti gli slogan sul «Green New deal» e sull'economia circolare.

Norme nel limbo. Per concludere, diamo un'occhiata alla situazione dei decreti in standby, ora sotto le competenze dell'attuale ministro dell'ambiente Costa.

Negli ultimi sei anni, come detto, sono stati pubblicati solo due decreti end of waste: il dm n. 69/2018 sul conglomerato bituminoso e il dm n. 62/2019 sui prodotti assorbenti per la persona (Pap). Quest'ultimo ha avuto un'istruttoria che è durata 5 anni. Ben 16 decreti ministeriali sono ancora in lavorazione, alcuni da anni. Eccoli: 1. Gomma vulcanizzata granulare (proveniente dal riciclo degli pneumatici fuori uso); 2. Pastello di piombo (proveniente dal riciclo delle batterie al piombo e da altri rifiuti contenenti piombo); 3. Recupero meccanico di plastiche

miste; 4. Rifiuti di gesso; 5. Carta da macero; 6. Rifiuti inerti da spazzamento strade; 7. Rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); 8. Pulper (lo scarto delle cartiere); 9. Recupero dei terreni sottoposti a bonifica attraverso la bioremediation e il soil washing; 10. Oli alimentari esausti (l'olio utilizzato per la cottura degli alimenti); 11. Vetro sanitario; 12. Fanghi provenienti dalla frazione organica dei rifiuti urbani per produzione di oli; 13. Vetroresina (proveniente, per esempio, dalla demolizione delle barche e delle pale eoliche); 14. Recupero chimico di plastiche miste; 15. Ceneri da altoforno (derivanti dalla produzione della ghisa); 16. Residui da acciaieria. Come dire: il riciclo può attendere.

—© Riproduzione riservata—

Le attività di riciclo bloccate

La norma in materia di cessazione della qualifica di rifiuto («end of waste») inserita nella legge n. 55/2019 di conversione del dl «Sblocacantieri» prevede la possibilità di autorizzare impianti che utilizzino tipologie e attività di riciclo previste e regolate dal dm 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo, quindi, le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel frattempo sono stati sviluppati. Di seguito 10 esempi significativi

1. Rifiuti inerti da costruzione e demolizione-riciclo ko	Nel dm 5 febbraio 1998, per i rifiuti inerti non è prevista la produzione di aggregati riciclati per usi strutturali, ma solo di rilevati e sottofondi stradali. In attesa di un decreto nazionale end of waste, una gran quantità di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non possono essere riciclati per produrre aggregati riciclati. Federbeton stima una potenziale capacità di produzione di aggregati riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione nel calcestruzzo pari a circa 15 milioni di tonnellate
2. Terre e rocce da scavo bonificate in discarica	Le terre e rocce da scavo contaminate con sostanze biodegradabili, se bonificate con un trattamento di decontaminazione tramite biopile (tecnologia di biodegradazione), resterebbero rifiuti perché tale tecnologia non è prevista dal dm 5 febbraio 1998. Quindi le terre scavate e decontaminate tramite biopile resterebbero rifiuti da smaltire in discarica, bloccando così diverse bonifiche e generando grandi quantità di rifiuti da smaltire
3. Frenata per il riciclo degli pneumatici fuori uso	Gli unici ricicli possibili previsti dal dm 5 febbraio 1998 per gli pneumatici fuori uso riguardano la produzione di manufatti in gomma usualmente commercializzati, di bitumi o di parabordi stradali. Sulla base di quanto stabilito dal citato dm, granuli e polverino prodotti dagli impianti di granulazione degli Pfu sono classificati come «rifiuto» e non possono diventare materiali da impiegare per impianti sportivi, fondi stradali, pannelli insonorizzanti, elementi per arredo urbano ecc. Il riciclo degli pneumatici subisce quindi un sostanziale arresto anche perché il dm specifico end of waste, in elaborazione da ben 4 anni, ancora non è stato pubblicato. In Italia vi sono 25 impianti che riciclano Pfu producendo granulo e polverino: molte autorizzazioni di questi impianti sono in scadenza e, secondo la nuova norma, non verrebbero rinnovate con la cessazione della qualifica di rifiuto del loro prodotto. Ecopneus stima un investimento realizzato in questi impianti di oltre 150 milioni di euro che sarebbe svalutato.

Fonte: Circular economy network, luglio 2019



Peso:92%

Le attività di riciclo bloccate

<p>4. Materiali provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale - blocco del riciclo</p>	<p>Il dm 5 febbraio 1998 (sub allegato 1, al punto 6.1) non contempla, fra i rifiuti in ingresso alle attività di riciclo della plastica, il codice più comunemente utilizzato per il multimateriale (15.01.06). Applicando tale disposizione i centri di selezione potrebbero non poter più ricevere la raccolta multimateriale perché non la potrebbero avviare al riciclo con cessazione della qualifica di rifiuto, per quella parte riciclabile e riciclata. Lo stesso problema riguarderebbe anche gli impianti intermedi che ritirano per conto dei comuni o loro delegati parte della raccolta differenziata, quella multimateriale, e provvedono a loro volta a operazioni di trattamento preliminari (compresa la separazione della raccolta multimateriale) prima del conferimento ai centri di selezione. Il tema è quantitativamente rilevante perché nel 2018 la raccolta differenziata multimateriale conferita ai centri di selezione con il codice 15.01.06 è stata pari a 355.698 tonnellate.</p>
<p>5. Fermato il riciclo dei rifiuti da spazzamento stradale</p>	<p>Attualmente le nuove autorizzazione e gli eventuali rinnovi delle esistenti sono bloccati per la mancanza di un dm specifico per l'end of waste per il riciclo di una tipologia di rifiuto, quello da spazzamento stradale non contemplata nel dm 5 febbraio 1998. Oggi disponiamo di impianti di riciclo dei rifiuti di spazzamento stradale in grado di recuperare sabbia, ghiaietto, con caratteristiche conformi ai prodotti realizzati a partire da materiali vergini. Le quantità di rifiuti che non possono più essere riciclate, data la norma attuale, sono pari a circa 340.000 tonnellate su un totale di circa 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti da spazzamento stradale prodotte in un anno in Italia. Per i due impianti con le autorizzazioni bloccate in Veneto e Campania, sono previsti circa 10 milioni di investimenti e il recupero di 60.000 tonnellate/anno di rifiuto.</p>
<p>6. Difficoltà per il riciclo dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)</p>	<p>Alcuni materiali in uscita dagli impianti di riciclo dei Raee non sono previsti nel dm 5 febbraio 1998: il vetro cono, il vetro pannello e il vetro delle lampade; il poliuretano; le plastiche miste e il silicio. I rifiuti in vetro costituiscono il 60% dei rifiuti dei TV e monitor (37.200 tonnellate nel 2018) e il 90% dei rifiuti provenienti dalle sorgenti luminose (3.000 tonnellate nel 2018). I rifiuti di poliuretano costituiscono circa il 15% in peso di frigoriferi, condizionatori e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura (13.050 tonnellate nel 2018). I rifiuti in plastica sono circa il 20% dei Tv e monitor (12.200 tonnellate nel 2018) e al 30% dei rifiuti provenienti da IT (18.750 tonnellate nel 2018). Le quantità di rifiuti di silicio sono attualmente piuttosto ridotte, ma nei prossimi anni il flusso di pannelli fotovoltaici destinati agli impianti di trattamento potrebbe crescere sensibilmente e con esso i quantitativi di silicio da gestire. La voce 5.6 del dm 5 febbraio 1998 cita i «Rottami elettrici ed elettronici» solo per procedere al recupero dei componenti metallici e non. La voce 5.19 «Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari postconsumo» prevede il semplice disassemblaggio delle componenti e dei materiali per avviarli a successivo recupero di materia ma non per un eventuale riutilizzo delle singole parti e non prevede attività di riparazione di Raee con l'utilizzo di parti di altri Raee e/o la rigenerazione degli elettrodomestici, attività che si sono invece sviluppate in questi anni: nel 2018 sono state rigenerate 1.100 elettrodomestici e si stima nel 2019 di raddoppiare la produzione.</p>
<p>7. L'ostacolo alla rigenerazione degli oli e grassi animali e vegetali usati</p>	<p>La rigenerazione degli oli vegetali esausti e dei grassi animali, per la produzione di biodiesel e biocarburanti, non è prevista nel dm 5 febbraio 1998. Il Conoe stima in circa 80.000 tonnellate di oli da attività professionale e 180.000 tonnellate da attività domestiche le quantità riciclabili. La Lega Coop sta valutando la possibilità di utilizzare gli oli vegetali esausti derivanti dalla produzione di biocarburanti per la flotta merci. Nel caso degli oli vegetali esausti, nei piazzali di molti supermercati le locali aziende municipalizzate effettuano la raccolta dell'olio esausto domestico, con risultati di tutto rilievo: in 62 supermercati sono stati raccolte oltre 240 tonnellate di olio esausto, a indicazione di una spiccata sensibilità dei cittadini verso questo tipo di servizio, che potrebbe sicuramente crescere, anche grazie a filiere di riutilizzazione che possono utilizzare ancor meglio i prodotti del recupero. Sono oltre 50 gli impianti di rigenerazione che non è possibile autorizzare o con autorizzazione non rinnovabile con la norma attuale.</p>
<p>8. Fermato il riciclo delle scorie degli inceneritori nei cicli a freddo</p>	<p>Non sarebbe più possibile effettuare il recupero delle scorie da inceneritore nei cicli legati a freddo (calcestruzzo, malte, conglomerati bituminosi ecc.), nelle autorizzazioni in scadenza, in quanto non previsti dal dm 5 febbraio 1998, mentre lo sarebbe nei cicli a caldo (come il cemento) in quanto disciplinati dallo stesso dm. Le quantità di rifiuti che non potrebbero essere più riciclate con la norma attuale sono pari a circa 500.000 tonnellate/anno.</p>
<p>9. Bloccato il riciclo dei materiali fibrorinforzati (vetrosina e carboresina)</p>	<p>Il dm 5 febbraio 1998 non prevede tale tipologia di rifiuto e non contempla la possibile provenienza dalla demolizione delle barche e delle pale eoliche. Da dati Ecocerved del 2013 risulta una produzione annua di circa 1.000.00 di tonnellate di rifiuti di vetroresina e carboresina. Esistono ormai tecnologie per il riciclo di tali rifiuti che, con questa norma, non potrebbero essere impiegate se non con un decreto Eow che richiederebbe anni.</p>
<p>10. Bloccato il riciclo dell'ecoallene (materiale plastico derivante dal riciclo del tetrapak)</p>	<p>Il blocco è determinato dal fatto che il dm 5 febbraio 1998 non prevede un processo di trattamento di questo tipo e non contempla nemmeno questo flusso di rifiuti tra quelli elencati nell'allegato I. Fino all'introduzione di tale tecnologia il film di polietilene e alluminio non era riciclato e veniva inviato normalmente all'incenerimento. Ogni impianto di produzione di EcoAlleneTM è progettato per riciclare circa 6.000 tonnellate/anno di poliaccoppiato polietilene-alluminio.</p>

Fonte: Circular economy network, luglio 2019



Peso:92%